



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Antonio Pacinotti"



Via don Angelo Pagano, 1- 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 - 0818632466

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R - CODICE FISCALE: 94079330653

URL: [www.itipacinotti.edu.it](http://www.itipacinotti.edu.it) - email: [sais07600r@istruzione.it](mailto:sais07600r@istruzione.it) - PEC: [sais07600r@pec.istruzione.it](mailto:sais07600r@pec.istruzione.it)

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI MECCANICA, MECCATRONICA  
- TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

### Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70

(Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

elaborato dal Collegio Docenti con delibera n. 101 del 06\_02\_2025  
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 11/02/2025



## INDICE

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Quadro normativo                                                    | pag. 2  |
| Introduzione                                                        | pag. 3  |
| § 1 Definizione di bullismo                                         | pag. 4  |
| § 2 Definizione del cyberbullismo                                   | pag. 5  |
| § 3 Le conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo    | pag. 7  |
| § 4 I soggetti coinvolti                                            | pag. 8  |
| § 5 LA PREVENZIONE                                                  | pag. 10 |
| § 6 Gli organi scolastici permanenti di presidio e le loro funzioni | pag. 12 |
| § 7 Le sanzioni disciplinari scolastiche                            | pag. 15 |
| § 8 R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404 o "LEGGE MINORILE"            | pag. 18 |
| § 9 FORMAZIONE REFERENTI/DOCENTI E PIATTAFORME DEDICATE             | pag. 19 |
| § 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                       | pag. 19 |

### Quadro normativo

La legge 17 maggio 2024, n. 70 ("disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"), ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, ("disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo").

L'art. 1 della legge in scrutinio obbliga ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

L'art. 2, modificando l'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante "istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", inasprisce le misure coercitive non penali che possono essere adottate dallo stesso tribunale, inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.

Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento con finalità rieducativa o ripartiva sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo del minore in comunità.

L'art. 3, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle 24 ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal "Servizio 114", prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;
- prevedere che l'Istituto Nazionale di Statistica svolga, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli artt. 98-*quaterdecies*, 98-*septies decies*, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "codice delle comunicazioni elettroniche", richiamano espressamente le disposizioni dell'art. 2048 c.c. in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento UE 2065/2022;
- prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione, degli organi di comunicazione e di stampa nonché di soggetti privati.

L'art. 4 ha previsto ed istituito in data 20 gennaio di ogni anno la cosiddetta "*giornata del rispetto*", quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La data scelta intende celebrare la data di nascita del giovane italiano di origine capoverdiana Willy Monteiro Duarte, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria.

L'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato "regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", ciascuna scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza. Inoltre che la stessa scuola, senza indugio, proceda ad integrare la disciplina relativa al "Patto educativo di corresponsabilità", di cui all'art. 5-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo che nello stesso documento siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovesse avere notizia.

## Introduzione

La Scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la Scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.

In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (d'ora in poi codice interno). Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l'Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, così come previsto dalla legislazione.

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno.

Contemporaneamente tutti gli studenti devono impegnarsi ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

## § 1 Definizione di bullismo

Il termine "bullismo" indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche.

L'art.1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, stabilisce che ***"ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"***.

Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- Il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- I comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- L'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **Intenzionalità (o pianificazione):** Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus, 1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere:** sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione:** L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **l'isolamento della vittima:** la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione

"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni" (Olweus 1996). Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo, teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- **bullismo relazionale**, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- **bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali

possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;

- **bullismo discriminatorio**, ogni qualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, etc.).

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

### IL BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima;
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé;
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi;
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa;
- esprime disimpegno morale.

### LA VITTIMA

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli;
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere);
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali

### I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione;
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo;
- alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo;

### GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza;
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza;
- hanno un ruolo importantissimo perché, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

## § 2 Definizione del cyberbullismo

Il cyberbullismo, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.

Come specificato per la prima volta nella L. 71/2017 all'art. 1, co. 2, con il termine **cyberbullismo** si intende **«Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»**.

Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

**Pervasività:** Non ci sono limiti spazio-temporali. Il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo);

**Irreperibilità:** essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo;

**Anonimato:** per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi;

**Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza;

**Diffusione di massa:** cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi;

**Gioco di ruolo:** il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto;

**Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.

In Italia il cyberbullismo è una condotta riconducibile a diverse fattispecie di reato previste nel nostro ordinamento e si tratta di comportamento che viola, in generale, l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali sia in termini di responsabilità penale sia con riferimento al risarcimento economico.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse:

**Flaming:** si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali;

**Exclusion:** si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo;

**Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima;

**Impersonation:** consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore;

**Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti

della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione;

**Cyberstalking:** è la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web;

**Happy slapping:** letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete;

**Sexting:** si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. E' una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

**Ridefinizione e della condotta riprovevole:** permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo

- <<L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>>
- <<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>>

**Ridefinizione della responsabilità personale:** Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità

- <<Lo fanno tutti>>
- <<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>

**Ridefinizione delle conseguenze dell'azione:** si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento.

- <<Era solo uno scherzo, non è successo niente>>
- <<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>>

**Ridefinizione del ruolo della vittima:** Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza

- << Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>>
- <<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>

### § 3 Le conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare. L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità. L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici.

#### § 4 I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nei deprecabili episodi di bullismo e di cyberbullismo perfezionati o consumati a scuola, sovente penalmente rilevanti, sono il bullo, la vittima, i terzi, la scuola e le famiglie

Il bullo, soggetto attivo dell'azione, agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed autoaffermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti; non è escluso che il soggetto bullo possa agire solo per compiacere ad altri. Si nota che spesso alcuni soggetti tendono ad assumere le vesti di gregari del primo.

La vittima è il soggetto passivo dell'azione bullizzante. Presenta spesso una o più caratteristiche fisiche, psicologiche o comportamentali che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive.

Gli atti di bullismo e cyberbullismo consumati a scuola si svolgono solitamente alla presenza di soggetti terzi: i pari.

Questi vengono differenziati in:

- **bulli passivi o bulli gregari**, pari che partecipano a diverso titolo all'azione aggressiva
- **spettatori passivi**, pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei suoi gregari
- **difensori della vittima**, pari che, dotati di particolare maturità psico-fisica, hanno la forza di intervenire a favore della vittima contro il bullo ed eventualmente i suoi accoliti.

I primi sono sostenitori o meri esecutori del bullo dominante. Generalmente si tratta di soggetti insicuri, con bassa autostima e scarso rendimento scolastico, che agiscono all'interno di un piccolo gruppo.

Le azioni aggressive sono viste come un mezzo di "riscatto sociale" presso i coetanei, colmando così la scarsa considerazione di cui godono.

"Il bullo gregario subisce il fascino tanto del gruppo, quanto del capogruppo, compie delle azioni che altrimenti non avrebbe mai neppure ipotizzato, senza dare mai particolare peso alle conseguenze delle stesse. Cerca l'approvazione del gruppo, dal quale riceve in cambio la forza di spingersi oltre ai propri limiti, dovuti a ragioni di natura caratteriale, fisica, educativa".

Sono esenti, invece, da responsabilità penale i cosiddetti "spettatori passivi", la cui condotta è determinata a volte anche da disumana indifferenza solidale nei confronti della vittima o da celato compiacimento personale nella sofferenza altrui.

#### La responsabilità del bullo

Agli effetti della vigente legge penale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni. Purtroppo il minore di 14 anni può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta altri. Al minore socialmente pericoloso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice. Dette misure di sicurezza personali, applicabili al momento del proscioglimento, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, consistono nel ricovero in riformatorio giudiziario o nella libertà vigilata.

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere. In tali casi la pena è diminuita.

Al minore tra i 14 e i 18 anni di età, incapace di intendere e di volere, si applicano al momento del proscioglimento le misure di sicurezza personali del ricovero in riformatorio giudiziario o della libertà vigilata.

Se il minore di anni 18 non è mai stato precedentemente condannato, se il reato da questi commesso non è grave e se il giudice presume che il colpevole si asterrà dal compiere ulteriori reati, il magistrato sia in corso di istruttoria sia nel corso del giudizio, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., si astiene dal pronunciare condanna. L'istituto del perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta. Il perdono giudiziale è causa estintiva del reato.

Il minorente di età superiore agli anni 14 che abbia compiuto atti di bullismo e cyberbullismo nei confronti di altro minorente può essere ammonito dal questore. L'ammonizione questorile postula da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età. Nel caso di reiterazione delle condotte di bullismo e cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene incardinato d'ufficio il processo penale e aggravata l'irrogazione della pena.

Le norme previste dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, e sue successive modifiche ed integrazioni, non si applicano al soggetto che abbia compiuto i 18 anni di età.

### **La responsabilità del cosiddetto "bullo passivo"**

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Agli effetti della vigente legge penale, vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.

Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale; del resto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto deve essere individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il presupposto criminoso del concorrente.

Aveva già sancito la Suprema Corte civile che la solidarietà sancita dall'art. 2055 c.c. comporta che, allorché la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse

### **La responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo"**

Come si diceva *sopra*, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo.

Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione ad una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e dei suoi accoliti e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta.

*Stricto jure* gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

### **La responsabilità dei genitori**

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la *culpa in educando* per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori

l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione.

Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri.

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

### **La responsabilità del personale scolastico**

Si ricorda che l'art. 28, Costituzione italiana, stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici.

I docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di *culpa in vigilando*. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.

Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la *culpa in educando* e la *culpa in vigilando*, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione.

Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà *ipso facto* adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.

Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

## **§ 5 LA PREVENZIONE**

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastando la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:

**INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

**SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi

**UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa

**La prevenzione primaria** o universale viene implementata dalla scuola mediante azioni comuni rivolte indistintamente a tutti gli alunni dell'Istituto. La sua finalità è promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco tra studenti e un senso di comunità e di pacifica convivenza a scuola.

Sicuramente la migliore strategia per prevenire e contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo consiste nell'adozione di una continua politica scolastica integrata in un insieme di azioni, in cui sono attivamente coinvolte le componenti scolastiche adulte, personale scolastico e famiglie, le quali si assumono la responsabilità di relazionarsi con gli alunni e fornire informazioni e supporto.

Inoltre per individuare situazioni di disagio personale la scuola offre costantemente al suo interno il servizio di ascolto psicologico presso il relativo sportello ed il servizio svolto da mentor, coach, docenti tutor ed orientatori. La somministrazione di questionari anonimi esplorativi all'intera popolazione scolastica intende, invece, avere contezza generale del fenomeno. In punti di raccolta fisica – le cosiddette “cassette con il nodo blu” – gli studenti possono riferire per iscritto stati di disagio o denunciare condotte di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima. Attraverso la somministrazione agli studenti di elaborati scritti *ad hoc*, per il tramite dei docenti curriculari del dipartimento di lingua e letteratura italiana, il consiglio di classe potrà avere contezza delle medesime situazioni di disagio personale.

I docenti che notano atteggiamenti o comportamenti che possono deporre a favore di un disagio o malessere dello studente segnalano, per il tramite del coordinatore di classe, tempestivamente alle famiglie quanto rilevato. Del disagio o malessere dovrà essere edotto l'intero consiglio di classe da parte del docente coordinatore.

Parimenti segnalano senza indugio, secondo le stesse modalità, alle famiglie atteggiamenti o comportamenti dell'allievo ritenuti anticipatori delle più gravi condotte di bullismo e cyberbullismo.

Un'ulteriore forma di prevenzione viene implementata attraverso interventi di tipo educativo, inseriti all'interno della politica scolastica. Di seguito si riportano i principali interventi di natura educativa:

- **l'istituzione della “giornata del rispetto”**: L'istituzione di tale ricorrenza, in data 20 gennaio, è stata prevista dall'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
- **la promozione di incontri dedicati all'argomento**, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti, avvocati; i momenti formativi sono estesi alle famiglie e agli insegnanti
- **il potenziamento del percorso didattico di Educazione Civica “Lotta al bullismo e cyberbullismo”**, per il tramite dei docenti curriculari di scienze giuridiche ed economiche e di italiano; l'estensione del percorso didattico di Educazione Civica “Lotta al bullismo e cyberbullismo” a tutte le Classi dove siano manifeste criticità, per il tramite dei docenti curriculari di diritto e di italiano.

**La prevenzione secondaria** o selettiva viene implementata dai consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo. La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e della pacifica convivenza in classe.

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime
- ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza
- comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe
- coinvolgimento attivo delle stesse famiglie
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- ricorso alle tecniche di *role playing* e di *problem solving* e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le

difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà

- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione delle famiglie ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe. Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

**La prevenzione terziaria** o indicata viene implementata dal consiglio di classe mediante azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti e comportamenti sono ritenuti dai docenti del consiglio di classe medesimo capaci, in potenza e a breve, di integrare condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo o di essere sussunti in cornici edittali penalistiche. La sua finalità è il cosiddetto "recupero anticipato dello studente".

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia del potenziale bullo che della potenziale vittima
- ferma condanna di ogni atto di potenziale sopraffazione e intolleranza commesso dal potenziale bullo
- comunicazione alla famiglia del potenziale bullo;
- comunicazione alla famiglia della potenziale vittima;
- comunicazione al dirigente scolastico;
- comunicazione al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- comunicazione allo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola;
- comunicazione al counselor presso lo sportello di ascolto psicologico
- individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che lo studente deve osservare
- adozione di tutte le misure che possano prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo o cyberbullismo, a difesa del bullo e della vittima
- potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali del potenziale bullo attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva
- avvio di programmi di *peer-education*
- partecipazione ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia del potenziale bullo ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- partecipazione della famiglia della potenziale vittima ad incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti ed avvocati
- riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati
- partecipazione alla "giornata del rispetto"
- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva
- monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde il coordinatore di classe. Il coordinatore di classe riferisce costantemente per iscritto al referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

## **§ 6 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni**

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

### **Il Dirigente Scolastico:**

- Individua un referente del bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione;
- Attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni;
- Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia;
- Promuove la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

### **Il Collegio Docenti:**

- Propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### **Il Consiglio di classe:**

- Favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **I docenti:**

- Ricercano e mettono in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe;
- Prediligono modalità di lavoro cooperativo;
- Orientano gli studenti e le studentesse nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.

### **Il personale ATA:**

- Vigila negli spazi scolastici comuni e, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

### **I genitori:**

- Controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale;
- Si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- Partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.

### **Gli studenti e le studentesse:**

- Partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- Applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale;
- Non utilizzano telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica ed educativa, salvo che quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92 (Circ. 0107190 del 19 dicembre 2022 del MIM).

## **Il referente per bullismo e cyberbullismo:**

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto;
- cura la formazione del personale scolastico tutto;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto;
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza;
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

## **TEAM Antibullismo/Cyberbullismo TEAM per l'emergenza.**

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

Il team antibullismo è costituito:

- dal Dirigente scolastico;
- dal referente bullismo e cyberbullismo;
- dall'animatore digitale;
- dallo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola;
- da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto;
- dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto;
- dal Referente Legalità;
- dal Referente di Educazione Civica.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.

Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata).

Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito:

- dal Dirigente scolastico;
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- dallo psicologo del centro di informazione e consulenza presso la scuola;

- da un counselor presso lo sportello di ascolto psicologico.

Il Team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
  - i servizi sanitari territoriali
  - i servizi sociali
  - la Polizia postale
  - i Carabinieri
  - i servizi sociali
  - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie
  - in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

## § 7 Le sanzioni disciplinari scolastiche

La Costituzione italiana, dopo avere affermato il principio di personalità della pena, stabilisce che le pene devono essere proporzionate e tendere alla rieducazione del reo.

La medesima Costituzione statuisce, inoltre, il principio di riserva di legge penale, ai sensi e per gli effetti del quale solo la legge o altro atto normativo a questa equiparato può determinare reati e pene; e il principio di legalità, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

È noto che l'art. 4, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, stabilisce i principi generali relativi ai provvedimenti disciplinari irrogabili agli studenti, rinviando ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche quanto all'individuazione dei comportamenti configuranti mancanze disciplinari e alle relative sanzioni.

In ossequio ai **principi generali dell'ordinamento** *supra* richiamati e **in correlazione con quanto espresso nel Regolamento d'Istituto**:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale;
- nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale;
- il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni;
- nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal

caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo;

- nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
- le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le condotte sotto riportate in tabella, se opportunamente accertate, integranti condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze disciplinari gravi o gravissime e conseguentemente sanzionate nel pieno rispetto del vigente **Regolamento di disciplina d'istituto**.

| COMPORTAMENTO                                                                      | AZIONE/SANZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMPETENZA                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prima segnalazione dell'atto di bullismo o di cyberbullismo.                       | - colloquio individuale con la vittima;<br>- colloquio individuale con il bullo;<br>- possibile colloquio con il gruppo classe;<br>- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;<br>- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>Docenti del Consiglio di Classe<br>Docente<br>Coordinatore di classe                   |
| Atti di bullismo e di cyberbullismo.<br>Infrazione lieve                           | - segnalazione ai genitori;<br>- ammonizione sul registro;<br>- predisposizione di un piano di intervento educativo (bullo, vittima, gruppo classe, genitori, docenti);                                                                                                                 | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>Docenti del Consiglio di Classe<br>Docente<br>Coordinatore di classe                   |
| Atti di bullismo e di cyberbullismo.<br>Infrazione lieve ma persistente o ripetuta | - comunicazione alla famiglia;<br>- attività da svolgere in favore della comunità scolastica;<br>- sospensione con obbligo di frequenza;<br>- penalizzazione nella valutazione.                                                                                                         | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>Docenti del Consiglio di Classe<br>Docente<br>Coordinatore di classe<br>C.d.C          |
| Atti di bullismo e di cyberbullismo.<br>Infrazione grave                           | - comunicazione alla famiglia;<br>- sospensione da 1 a 5 gg;<br>- penalizzazione nella valutazione.<br>- comunicazione al centro per i servizi sociali                                                                                                                                  | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>Docenti del Consiglio di Classe<br>Docente<br>Coordinatore di classe<br>C.d.C<br>D.S.. |
| Atti di bullismo e di cyberbullismo.<br>Infrazione gravissima con recidiva         | - comunicazione alla famiglia;<br>- sospensione da 5 a 15 gg;<br>- penalizzazione nella valutazione.<br>- comunicazione al centro per i servizi sociali                                                                                                                                 | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>Docenti del Consiglio di Classe<br>Docente<br>Coordinatore di classe<br>C.d.C<br>D.S.. |
| Atti di bullismo e di cyberbullismo.<br>In caso di ipotesi di reato                | - comunicazione alla famiglia;<br>- sospensione anche oltre 15 gg;<br>- immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                               | Referente bullismo<br>Referente sportello d'ascolto<br>D.S..<br>C.d.C<br>Consiglio d'Istituto                                                 |
| Bullismo fisico                                                                    | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.                                                                                        | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo                                                                                        |
| Bullismo verbale                                                                   | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.                                                                                        | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo                                                                                        |
| Bullismo relazionale                                                               | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.                                                                                                                                                                                                                                       | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo                                                                                        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni.                                                                      |                                                        |
| Bullismo sessuale        | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Bullismo discriminatorio | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                                              | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Flaming                  | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Harassment               | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                                              | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Cyberstalking            | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Denigration              | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni.                 | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Impersonation            | Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.                                                                                              | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Outing and trichery      | Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.<br>In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.<br>Se condotta ritenuta gravissima:<br>allontanamento superiore a 15 giorni. | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
| Exclusion                | Nota disciplinare e sospensione da 2 a 5 giorni                                                                                                                                                                     | Docente<br>C.d.C. + Referente bullismo e cyberbullismo |
|                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |

### Il ruolo del Dirigente Scolastico

Al Dirigente che sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) spetta di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare gli interessati e le famiglie o tutori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per i responsabili dell'illecito.

#### Modifiche all'art.5 legge n.71/2017 nuovo comma 1

**Salvo che il fatto costituisca reato**, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige:

- **applica** le procedure previste dalle **linee di orientamento**
- **informa** altresì tempestivamente i **genitori** dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi
- **promuove adeguate iniziative di carattere educativo** nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

### **Nei casi più gravi**

ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico **riferisce alle autorità competenti** anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

### **Il ruolo del questore**

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore da cui non sia stata proposta querela o presentata denuncia, e prevista l'applicazione di procedura di ammonimento da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

### **Il ruolo del MIM**

Il Ministero predispone le linee di orientamento su prevenzione e contrasto. E' disposto, inoltre, un percorso formativo del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di *peer-education*, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Sono disposte attività di monitoraggio.

### **Il ruolo della Polizia Postale e delle Associazioni Territoriali**

La Polizia Postale e delle Comunicazioni è responsabile del monitoraggio del Web e collabora alla redazione e supporto di attività a livello scolastico. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono invece progetti personalizzati per sostenere le vittime di Bullismo e cyberbullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di bullismo e cyberbullismo.

### **La Presidenza del Consiglio**

La Presidenza del Consiglio istituisce un tavolo tecnico con i compiti di redigere un piano d'azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno. E' previsto inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, il Tavolo farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.

## **§ 8 R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404 o "LEGGE MINORILE"**

Per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena. Il principio di imputabilità è affermato con i seguenti articoli di legge:

- l'art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
- l'art. 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."
- l'art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta.

In risposta all'esigenza di individuare un organo specializzato, a tutela della particolarità dell'utenza, del carattere evolutivo e, quindi, non definitivo del momento adolescenziale, è stato introdotto il R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1404, che ha istituito il Tribunale per i minorenni. Il testo ha subito nel tempo numerosi adeguamenti e, con l'art.2 della legge n. 70/2024, ha modificato l'art.25 del R.D.L. 1404/1934 introducendo le seguenti "misure rieducative":

- la mediazione (attivabile dal PMM);
- il progetto rieducativo (con funzione riparativa o rieducativa);
- affidamento temporaneo ai servizi sociali;
- collocamento temporaneo in struttura;

Il progetto di intervento educativo «progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore

sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente».

Inoltre le misure *praeter delictum* previste dall'Art. 5, comma V, legge 266 del 2023, prevede, qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, di applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi I e II, del decreto legge 23 settembre 2009, n. 11 introducendo la sanzione amministrativa per il soggetto tenuto alla sorveglianza o con obblighi educativi sul minore.

La scuola si impegna a fornire, durante la formazione rivolta ai genitori/studenti, l'impianto legislativo sopra esposto.

## § 9 FORMAZIONE REFERENTI/DOCENTI E PIATTAFORME DEDICATE

La formazione gratuita in modalità e-learning dei docenti referenti è svolta tramite Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo) il cui link è: <https://www.piattaformaelisa.it/>

L'utilizzo della piattaforma e-learning è possibile, tramite richiesta dai referenti per il bullismo e il cyberbullismo individuati nella scuola, e accessibile ai membri del Team Antibullismo e per l'Emergenza, fino ad un massimo di altre cinque figure, al fine di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro attivo nella prevenzione e contrasto del fenomeno.

Un'altra importante piattaforma è Generazioni Connesse, il cui link è: [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)  
Essa opera su diversi profili, quali:

- la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative);
- webinar di approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di fake news o altri comportamenti a rischio.

Sulla piattaforma è anche presente un helpline dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.

## § 10 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **articolo 2 Cost.:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
- **articolo 3 Cost.:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;
- **articolo 9 Cost.:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;

- **articolo 15 Cost.:** alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;
- **articolo 28 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;
- **articolo 30 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenni. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);
- **articolo 33 Cost.:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";
- **articolo 34 Cost.:** le violenze inflitte con condotte bulli, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio;
- **articolo 38, terzo comma Cost.:** come ricordano le Linee di orientamento sopra il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione a tutti. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015
- L.R. n.2 del 24 marzo 2016;
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Nuove linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo
- Legge n. 92 del 20 agosto 2019;
- Legge n. 70 del 17 maggio 2024 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo".

## CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei);
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.);
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c.p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

## CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;
- La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

**CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET** – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della "Carta" vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all'accesso alla neutralità della rete, all'inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy.

La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di **principi generali**, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul **web**.

## Le "Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo"

Le Linee di Orientamento 2021- in continuità con il documento del 2017 e del richiamo degli interventi prefigurati nella citata L.71/2017 e nella citata L.70/2024– nel rispetto del principio di autonomia organizzativo-didattica delle istituzioni scolastiche possono essere un agevole strumento di lavoro per tutti gli operatori del mondo della scuola e della sanità e per quanti, a vario titolo, si trovano a dover affrontare le problematiche afferenti al disagio giovanile che molto spesso si manifesta attraverso episodi di bullismo e cyberbullismo.

Si indicano di seguito, in estrema sintesi, i principali punti innovativi delle Linee di Orientamento 2021 rispetto alla versione precedente del 2017:

♦ **Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo:** tra gli strumenti utili e le buone pratiche rientrano: **formazione del personale scolastico**, nomina e formazione di almeno un **referente** per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché ex studenti in attività di *peer education*, previsione di **misure di sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti, **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, finalizzato ad un uso critico e consapevole dei *social network* e dei media, come declinato dal "Piano Nazionale Scuola Digitale", **promozione di un'educazione alla cittadinanza digitale**, come indicato nella L. 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica".

♦ **Focus sul progetto "Safer Internet Centre-Generazioni Connesse":** il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a **incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani**, promuovendo un uso consapevole degli

**strumenti digitali** con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un'e-Policy d'Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con *partner* istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

♦ **Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo):** la formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti. Al lavoro di **prevenzione** e **intervento** sono necessariamente associate anche **attività di rilevazione e monitoraggio**, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

- **Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, suddivise, a loro volta, in "prioritarie" e "consigliate":** Tra le **azioni "prioritarie"** rientrano: la valutazione degli studenti a rischio e l'osservazione del disagio, la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo. Tra le **azioni "consigliate"** rientrano: attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola, promozione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito dal personale specializzato (anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali), costituzione di gruppi di lavoro, sviluppo parallelo dell'educazione civica" e dell'educazione digitale".
- **Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi.**
- **Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Tavolo permanente Antibullismo) a livello scolastico e territoriale, integrati all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;**
- **Suggerimenti di protocolli di intervento per un primo esame dei casi di emergenza;**
- **Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico;**
- **Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell'altro;**
- **Condivisione di un modello fac-simile di segnalazione di reato o situazioni di rischio ad altri organi competenti.**